



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 12 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. c)*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, per le finalità che qui interessano, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell'elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. **12** imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. c) che prevede la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Verificati, nel quadro normativo appena descritto, per le imprese individuali in elenco, gli elementi sintomatici del mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, l'omesso versamento del diritto annuale, la mancanza o l'invalidità dell'indirizzo P.E.C. nonché la chiusura della P.IVA;

Essendo stato notiziato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 72271/2022 pubblicata all'Albo camerale dal 02/05/2022 al 16/05/2022.

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato compiuto alcun atto di gestione, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell'art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett c), del D.P.R. n. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di n. **12** imprese individuali, di cui all'elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

AREA IV REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA DIRITTO ANNUALE

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)			
"Mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	567997	FRMDND31E18H501B	FIRMANI EDMONDO
2	585980	SLLWTR36P17H501E	SELLANI WALTER
3	670380	MLEMGV40M45H501U	MELE MARIA GIOVANNA
4	1272949	DCRMRK74L43H501Z	ALE DI MARIKA DE CARLI
5	1244686	BNCCLT83H53H501K	SCARPE DIEM DI BIANCHI CARLOTTA
6	1244500	BRZDRA85D17H501Q	CLAMUVI ITALIA DI BARZAGHI DARIO
7	1247654	BYHJML67H06Z330N	BOUYAHYA JAMAL
8	1247821	CHHHMD53A01Z3P0S	CHIHAB AHMED
9	1248813	DDNLAA78E01Z249B	UDDIN ALA
10	1249010	DSMMRC69D04H501V	DE SIMONE MARCO
11	1251191	RSSGFR51B18M082E	ROSSI GIANFRANCO
12	1250354	SFRDNL82T46H501D	SFORZA DANIELA